



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 16 Registro Generale del 03/02/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3°SETTORE**

**N. 5 DEL 20/01/2023**

---

**OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE DI LENTINI – LEGGE 433/91, ART.1, COMMA 2, - OBIETTIVO a) – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI IN CATEGORIA OG2.**

---



**COMUNE DI LENTINI**

**Libero Consorzio di Siracusa**

---

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

**REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 5 DEL 20/01/2022**

---

**OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini – Legge 433/91, art. 1 comma 2 – Obiettivo a) – Autorizzazione al subappalto dei lavori in categoria OG2 -**

---

**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE  
E R.U.P.**

**PREMESSO CHE**

- con contratto di appalto rep. 33228 del 25.10.2022 , registrato a Noto in data 14/11/2022 n. 13130 serie IT sono stati affidati alla ditta MGM COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Ragusa, via Carlo Iurato n. 108, P. IVA 01359240882 i lavori per la realizzazione del recupero e restauro del Palazzo Municipale di Lentini, per un importo dei lavori a base d'asta di € 1.202.001,98 di cui €1.103.608,04 per lavori, € 98.393,94 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 4%, opera finanziata con fondi statali di cui alla Legge 433/91;
- con nota prot. 1286 del 18/01/2023 l'impresa aggiudicataria ha richiesto di poter subappaltare alcune lavorazioni, all'interno della categoria prevalente OG2, per un importo di € 126.394,93, corrispondente all'11,85% dell'importo dei lavori;
- l'impresa aggiudicataria ha indicato quale impresa subappaltatrice l'operatore economico " MANOLI SRL UNIPERSONALE", con sede legale a Lentini via Giovanni XXIII n. 23, P: IVA 01611560895;
- l'importo dei lavori da subappaltare rientra entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- la ditta MGM Costruzioni ha regolarmente stipulato il contratto presso la Stazione Appaltante entro il termine di giorni 20 dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni ed inoltre ha dimostrato che il subappaltatore possiede tutti i requisiti di idoneità a contrattare con pubbliche amministrazioni prescritti dal Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

## TUTTO CIO' PREMESSO

**VISTO** il contratto di subappalto trasmesso con la nota prot. 1286 del 18/01/2023, allegato in uno alla presente da cui si deduce che le opere oggetto di subappalto ammontano a complessivi € 126.394,93, comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA di legge al 4%, ammontanti al 11,85% dell'importo totale dei lavori;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 14 del contratto principale rep. 33226 del 25.10.2022, che stabilisce la facoltà di poter subappaltare alcune attività nella misura massima del 30%:

**ACCERTATO** che l'impresa MGM COSTRUZIONI SRL nell'istanza di subappalto ha trasmesso tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti per cui nulla-osta alla concessione dell'autorizzazione al subappalto delle opere sopra specificate;

**ACCERTATO** dall'esame delle documentazione trasmessa che l'impresa subappaltatrice possiede i requisiti personali e professionali per l'assunzione dei lavori oggetto del subappalto;

**VISTO** l'O.EE.LL. vigente;

**VISTO** lo statuto del Comune di Lentini;

## DETERMINA

- 1) **DI AUTORIZZARE** l'impresa MGM COSTRUZIONI SRL con sede legale in Ragusa. Via Carlo Iurato n. 108, P. IVA 01359240882 a sub appaltare all'impresa Don Carlo Tomasi n. 4/A, a subappaltare all'impresa " MANOLI SRL UNIPERSONALE", con sede legale a Lentini via Giovanni XXIII n. 23, P: IVA 01611560895, i lavori previsti all'interno della categoria OG2 per un importo pari ad € 126.394,93 oltre IVA di legge al 4%, pari all'11,85% dell'importo contrattuale complessivo;
- 2) **DI DARE ATTO** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni e prescrizioni normative vigenti in materia, ed in particolare all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che la percentuale totale dei subappalti sinora autorizzati risulta inferiore al limite massimo del 30% ammesso per l'appalto in oggetto;
- 4) **DI DARE ATTO** dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'ente.
- 5) **DI ATTESTARE** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Ente comunale, in quanto i fondi previsti per l'espletamento dell'incarico saranno saranno ricompresi all'interno degli stanziamenti di cui alla Legge 433/91;
- 6) **DI DARE ATTO** che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente;

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Firmato digitalmente da BRUNO ZAGAMI (Bruno Zagami)  
L. 000, Lentini  
Data: 20/01/2023 18:22:49

*Bruno Zagami*

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

**Oggetto dei lavori:** *Progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini – Legge 433/91, art. 1 comma 2 ob A)*

**Committente:** *Comune di Lentini*

**Codice CUP:** *I61J17000040001*

**Codice CIG:** *862445014A*

**Impresa appaltatrice:** *MGM COSTRUZIONI SRL con sede legale in Ragusa (RG), Via Carlo Iurato n.108, e partita IVA n. 01359240882*

L'anno **2023**, il giorno **02**, del mese di **Gennaio**, presso la sede dell'impresa appaltatrice si sono personalmente costituiti:

l'Impresa **MGM COSTRUZIONI SRL** con sede legale in Ragusa, Via Carlo Iurato n.108, P.IVA n. 01359240882 nella persona del procuratore, giusta procura del 30/11/2011, presentata il 12/12/2011 e durata fino alla revoca, il Sig. Molè Giuseppe, nato a Vittoria (RG) il 29/07/1971, di seguito per brevità denominata "**Impresa appaltatrice**" o appaltatore

### E

l'Impresa **MANOLI SRL UNIPERSONALE** con sede legale in Lentini, Via Papa Giovanni XXIII n.23, P.IVA n.01611560895 nella persona del proprio legale rappresentante la Sig.ra Serratore Provvidenza nata a Lentini il 16/06/1953, di seguito per brevità denominata "**Impresa subappaltatrice**" o subappaltatore, ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti"

### PREMESSO

- che l'Impresa appaltatrice è assuntrice da parte del Comune di Lentini, con sede in Piazza Umberto I n.31, in appresso denominato Ente appaltante, dei lavori di \_“*Progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini – Legge 433/91, art. 1 comma 2 ob A)*”, giusto contratto d'appalto stipulato in data 25/10/2022, con Rep. n.33228 del 25/10/2022 e registrato presso Ufficio delle Entrate Territoriale competente di Noto il 04/11/2022 n.13130 Serie: 1T;
- che nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento euro unitario di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e di proporzionalità, nonché dell'art. 71, Direttiva 2014/24/UE-che non prevede alcun limite al subappalto -, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese (PMI), la stazione appaltante non pone soglie all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto;
- che l'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario e quelle che invece possono essere oggetto di subappalto;

- che l'Ente appaltante avendo specificato nella determina a contrarre i lavori che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente dall'aggiudicatario non pone limiti al subappalto per l'esecuzione delle seguenti Categorie di lavori;
- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltare una quota ad idonea impresa;
- che l'Impresa subappaltatrice si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione delle opere allegare nel presente contratto – ALL.1;
- che l'Impresa subappaltatrice ha esibito la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui sopra e inoltre ha dichiarato di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'Impresa subappaltatrice ha dimostrato:
  - la sussistenza dell'idoneità tecnico professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII del decreto stesso;
  - di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
  - di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:  
 INAIL: matricola 18330318-54 – PAT: 20445614 Sede di Siracusa .  
 INPS: matricola 7604191190 Sede di Siracusa  
 Cassa Edile: codice impresa 6518 Sede di Siracusa.
  - di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
  - di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
  - di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato tutte le difficoltà operative oneri e rischi;
- che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- che il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello

che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **TUTTO CI Ò PREMESSO**

mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto e Forma del contratto**

1. L'Impresa appaltatrice affida in subappalto all'Impresa subappaltatrice, che accetta, i lavori come meglio specificate nell'Allegato 1 del presente contratto, ed elencate le categorie di competenza nella tabella sottostante:

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Incidenza %</b>
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali	€ 126.394,93	11,85 %
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 126.394,93</b>	

2. Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla Direzione Lavori, in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'Impresa appaltatrice.
3. Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale qualificato con la sovrintendenza di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.
4. Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti al momento di esecuzione dei lavori.

## **Art. 2 – Importo del contratto ed Elenco Prezzi**

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 126.394,93 compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA pari al 4% , per complessivi Euro 131.450,73.
2. Il contratto è stipulato per la categoria elencate all'articolo precedente "Oggetto e Forma del contratto".
3. Nel caso di opere contabilizzate:
  - (a corpo)

l'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.
  - (a corpo e misura)

l'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
  - (a misura)

i lavori saranno liquidati con i prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
4. L'Elenco Prezzi in base al quale verranno pagati i lavori subappaltati, e coi quali si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti a carico dell'Impresa subappaltatrice sono allegati al presente contratto e si intendono parte integrante dello stesso. Resta pertanto escluso che l'Impresa subappaltatrice possa richiedere particolari compensi per ogni e qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche se impreveduta e imprevedibile, in quanto nei prezzi concordati sono state comprese tutte le alternative dovute ad eventi di qualsiasi natura. I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili salvo l'eventuale applicazione della revisione prezzi riconosciuta dall'Ente appaltante all'impresa appaltatrice.

## **Art. 3 – Oneri a carico del subappaltatore**

1. Sono totalmente ed esclusivamente a carico del Subappaltatore tutti gli oneri, i costi, e le prestazioni, i doveri e le attività necessari alla perfetta esecuzione dei lavori affidatagli.
2. In linea generale ed esemplificativa son o espressamente a totale ed esclusivo carico del Subappaltatore le seguenti obbligazioni, il cui inadempimento in particolare per gli obblighi indicati agli ultimi-3 punti, comporterà automaticamente il diritto per l'Appaltatore di sospendere i pagamenti delle somme già maturate in applicazione dell'art. 1460 del Cod. Civ., fermi e riservati ogni altro diritto ed azione:
  - l'impiego di manodopera specializzata, di manovalanza di aiuto, in numero adeguato alle necessità, nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;
  - l'osservanza della disciplina di cantiere;

- la fornitura di ogni attrezzatura occorrente alla corretta esecuzione dei lavori;
- le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai lavori appaltati;
- i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti dal programma dei lavori;
- il controllo diretto e la custodia di tutto il materiale di propria fornitura, rimanendo responsabile di danni per furto o vandalismi sino alla consegna dei lavori;
- la pulizia quotidiana del cantiere con scarico materiali di risulta in luogo indicato dal capo cantiere;
- lo scarico della materia li dagli automezzi e distribuzione ai piani di lavoro;
- l'impiego di manodopera specializzata, di manovalanza di aiuto, in numero adeguato alle necessità, nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;
- l'osservanza della disciplina di cantiere;
- la fornitura di ogni attrezzatura occorrente alla corretta esecuzione dei lavori;
- le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai lavori appaltati;
- i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti dal programma dei lavori;
- il controllo diretto e la custodia di tutto il materiale di propria fornitura, rimanendo responsabile di danni per furto o vandalismi sino alla consegna dei lavori;
- la pulizia quotidiana del cantiere con scarico materiali di risulta in luogo indicato dal capo cantiere;
- lo scarico dei materiali dagli automezzi e distribuzione ai piani di lavoro;

#### **Art. 4 – Pagamenti**

1. I pagamenti avverranno entro 15 giorni dall'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore. L'importo della fattura sarà quello dello Stato di avanzamento al netto delle eventuali trattenute di garanzia.  
(ovvero)
1. L'Ente Appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto (art. 105, comma 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;



c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.

2. Resta espressamente inteso che il pagamento di rate in acconto non equivale in alcun modo a presunzione di accettazione dei lavori eseguiti. Contestualmente al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, con le singole rate verranno liquidati e corrisposti anche i costi della sicurezza nella misura corrispondente.

La rata a saldo dell'importo complessivo dell'appalto, sarà corrisposto entro il termine di \_\_\_ giorni dal collaudo che abbia avuto esito positivo.

#### **Art. 5 – Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa subappaltatrice, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente appaltante dall'impresa appaltatrice, identificato con il CIG n. 862445014A – CUP I61J17000040001, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa subappaltatrice, si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 6 – Attestazione di regolarità fiscale**

1. A norma dell'art. 13-ter, D.Lgs. n. 83/2012 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
2. A tal fine l'appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti anche tramite asseverazione di un CAF ovvero tramite dichiarazione resa direttamente dal subappaltatore ai sensi del DPR n. 445/2000.
3. Sia l'appaltatore che l'Ente appaltante possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

#### **Art. 7 - Termine per l'esecuzione -Penali**

1. I lavori devono avere inizio entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 50.

## **Art. 8 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore (o subappaltatore) alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
3. L'appaltatore (o subappaltatore) che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

## **Art. 9 -Responsabilità**

1. È a carico dell'impresa subappaltatrice la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

## **Art. 10 -Divieto di subappalto**

1. L'Impresa subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte, né subappaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del presente contratto.
2. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma, si intenderà risolto fin dalla origine, impregiudicato il diritto della Impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere da terzi.

## **Art. 11 - Piani di sicurezza**

1. L'Impresa subappaltatrice dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. L'Impresa subappaltatrice è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni

contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto costituendone parte integrante; dichiara di averlo consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ad esso relative contenute nel predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento.
4. Le parti si danno inoltre atto che l'impresa Subappaltatrice, dopo aver preso visione del PSC, ha redatto il proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS) per quanto attiene alla valutazione dei rischi delle singole lavorazioni, alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, POS che viene allegato al presente contratto costituendone parte integrante.

Le parti si danno atto che il POS è stato già verificato dall'Appaltatore come congruo rispetto al proprio POS e verrà consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini della verifica di idoneità e coerenza al PSC.

L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere consegnato detto POS al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ivi contenute.

L'Impresa subappaltatrice si impegna ed obbliga fin d'ora ad adeguare il proprio POS in caso di richiesta in tal senso del Coordinatore per la Sicurezza e/o in caso di eventuali adeguamenti del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute, ed a formare ed informare il personale addetto ai lavori sulle modifiche ed adeguamenti che verranno apportati.

5. L'Impresa appaltatrice è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 12 -Risoluzione del contratto**

1. È in facoltà dell'Impresa appaltatrice, risolvere in ogni tempo il presente contratto, salvo la facoltà di esigere il risarcimento dei danni e delle spese, quando:

- a) l'Impresa subappaltatrice abbandona i lavori;
- b) l'Impresa subappaltatrice si rende colpevole di frode o negligenza grave ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- c) per negligenza dell'Impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissi dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita delle opere;

- d) nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni agli operai dipendenti od il mancato tempestivo versamento dei relativi contributi agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi;
  - e) quando l'Impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
  - f) quando l'Ente Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che l'Impresa subappaltatrice non sia in grado di eseguire a perfetta regola d'arte e nel termine fissato i lavori affidatole, ingiungendo all'Impresa appaltatrice di risolvere il rapporto;
  - g) quando l'Ente Appaltante risolva per qualsiasi motivo il contratto con l'Impresa appaltatrice.
- Nei casi previsti ai precedenti punti f) e g) la risoluzione non dà diritto all'Impresa subappaltatrice ad alcun indennizzo o risarcimento danni.

### **Art. 13 -Riserve e Controversie**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo "Importo del contratto ed Elenco Prezzi del presente contratto, nel caso in cui sorgano controversie sulle disposizioni impartite dall'Impresa appaltatrice o sulla interpretazione di clausole contrattuali, l'Impresa subappaltatrice potrà formulare riserve entro quindici giorni da quando i fatti le motivano si siano verificati.
2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

### **Art. 14 -Norme finali**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa subappaltatrice.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro \_\_\_\_, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

### **Art. 15 -Allegati**

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- il computo metrico estimativo;

Per quanto non espressamente previsto, disciplinato e regolato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge in materia di appalto.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà.

**L'Appaltatore  
(Il procuratore)**

*Firmato digitalmente*

**Il Subappaltatore  
(Il Legale rappresentante)**

*Firmato digitalmente*

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>DEMOLIZIONI</b>			
1		21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta			
		Piano Terra 770.17	770,170		
		Piano Primo 225.75+513.56	739,310		
		Piano Secondo 1204.56	1.204,560		
		PARTE NUOVA DELL'EDIFICIO			
		Piano Primo 3079.23	3.079,230		
		Piano Secondo 3075	3.075,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> x cm =	8.868,270	0,75	6.651,
2		21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o			
		Piano Terra 235.16	235,160		
		21.73	21,730		
		Piano Primo 206.30	206,300		
		51.46	51,460		
		a detrarre -6.85	-6,850		
		Piano Secondo 156.86	156,860		
		64.14	64,140		
		a detrarre -24.92	-24,920		
		PARTE NUOVA DELL'EDIFICIO			
		Piano Terra 38.60	38,600		
		Piano Primo 278.90	278,900		
		Piano Secondo 280.20	280,200		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	1.301,580	8,30	10.803,
3		21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Piano Terra 2351.60	2.351,600		
		Piano Primo 2063	2.063,000		
		Piano Secondo 1568.60	1.568,600		
		PARTE NUOVA DELL'EDIFICIO			
		Piano Terra 386	386,000		
		Piano Primo 2789	2.789,000		
		Piano Secondo 2802	2.802,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> x cm =	11.960,200	1,40	16.744,
		A RIPORTARE			34.198,



n°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			69.912,
		150x65	9.750,000		
		PIANO TERRA (A1= 361,45*45)			
		361.45*45	16.265,250		
		SOMMANO Kg =	26.015,250	1,45	37.722,
9		21.7.12			
		Perforazione a rotazione in muratura, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per			
		Quantità come da allegato contabile (mq) x (cm di perf.= 1/2 SPESS.) x (n° di fori al mq=3)			
		Fondazioni			
		22552	22.552,000		
		Piano Terra			
		66782	66.782,000		
		SOMMANO cm =	89.334,000	0,21	18.760,
		3) Totale STRUTTURALI			63.033,20
		A RIPORTARE			126.394,



RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPOR TO
	1			126.394,1
DEMOLIZIONI	1		63.361,73	
STRUTTURALI	2		63.033,20	

**SOMMANO I LAVORI**

**€126.394,1**

# PARERI

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

**AGATA DI GIORGIO**

CN = DI GIORGIO AGATA  
C = IT

## **Allegato alla determina n. 5 del 3° sett. del 20/01/2023**

OGGETTO : Progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del palazzo municipale di Lentini – legge 433/91 art. 1 comma 2 obiettivo a) autorizzazione al subappalto dei lavori in categoria OG2

**Prot.n.123 DEL 03/02/2023**

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

Dal 3 FEB 2023

Al 18 FEB 2023

col n. ....

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messaggi

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)**

Dal 3 FEB 2023

Al 18 FEB 2023

**al n \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.**

Dalla Residenza Municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE**